Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 16 ottobre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000 -
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

1979

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

Regione Veneto

Regione Molise

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **1109**.

Istituzione di un liceo artistico in Roma (sesto istituto).

N. 1109. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituito in Roma, a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, il sesto liceo artistico con sede in via Giulio Romano e ne viene approvata la tabella organica. Le materie di insegnamento sono le seguenti: figura disegnata, ornato disegnato, figura e ornato modellato, disegno geometrico, prospettiva ed elementi di architettura, letteratura e storia, storia dell'arte, matematica e fisica, scienze naturali, chimica e geografia. Per ogni cattedra di materie artistiche è istituito il posto di assistente.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1979
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 114

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1978, n. **1110**.

Trasferimento di sede dell'istituto tecnico industriale di Rivoli.

N. 1110. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, l'istituto tecnico industriale di Rivoli viene trasferito in Grugliasco a decorrere dall'anno scolastico 1978-79.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1979
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1978, n. **1111**.

Trasferimento di sede dell'ottavo istituto tecnico commerciale di Torino.

N. 1111. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, l'ottavo istituto tecnico commerciale di Torino viene trasferito in Grugliasco a decorrere dall'anno scolastico 1978-79.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1979
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 111

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1978, n. **1112**.

Trasferimento di sede dell'istituto tecnico per geometri « Castellamonte » di Torino.

N. 1112. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, l'istituto tecnico per geometri « Castellamonte » di Torino viene trasferito in Grugliasco a decorrere dall'anno scolastico 1978-79.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1979
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1978, n. **1113**.

Trasferimento di sede dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Buccinasco.

N. 1113. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo da Buccinasco viene trasferito in Corsico a decorrere dall'anno scolastico 1978-79.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1979
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **491**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 176 - l'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio).

Gli articoli 227, 228, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 227. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania è istituita una scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio).

Art. 228. — Il corso di studi della scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) ha la durata di tre anni.

Gli articoli 242, 243, relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 242. — La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha sede presso l'istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio e conferisce il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di venticinque per anno di corso e complessivamente di cento iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 243. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia e istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) I;
patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare;
patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
microbiologia;
epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) II;
clinica della tubercolosi (triennale) I;
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) I;
fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
broncologia;
radiologia dell'apparato respiratorio;
profilassi della tubercolosi;
igiene e legislazione sociale.

3° *Anno*:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) II;
clinica della tubercolosi (triennale) II;
chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

4° *Anno*:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) III;
clinica della tubercolosi (triennale) III.

Gli insegnamenti complementari sono:
immunologia clinica;
cardiologia;
medicina nucleare;
malattie professionali dell'apparato respiratorio;
terapia intensiva pneumologica.

I corsi d'insegnamento sono integrati da conferenze, da esercitazioni pratiche, da seminari interdisciplinari (questi ultimi prevalentemente destinati al 4° anno) e da esercitazioni pratiche nei reparti per le quali gli allievi hanno l'obbligo di frequenza al pari delle lezioni.

Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno superare una prova di esame sulle materie del rispettivo anno.

Alla fine del 4° anno gli allievi dovranno sostenere l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione assegnata dal direttore della scuola o da uno degli insegnanti della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1979
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1979, n. **492.**

Modificazione al quadro I della tabella VII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la dotazione organica della Ragioneria generale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 38, con la quale, tra l'altro, è stato istituito l'ufficio di ragioneria centrale presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo;

Visto l'art. 17, quarto comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che consente, in relazione al mutare delle effettive esigenze di servizio, di poter modificare i ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

Visto il quadro I della tabella VII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la dotazione organica della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 997, con il quale è stato modificato il predetto quadro I in relazione all'istituzione della ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali ed ambientali;

Ritenuta la necessità, in relazione all'istituzione del predetto ufficio di ragioneria di elevare, da ventisette a ventotto, i direttori di ragioneria centrale, mediante correlata riduzione, da quaranta a trentanove, dei consiglieri ministeriali aggiunti e ispettori generali;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Il quadro I della tabella VII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per i motivi citati nelle premesse, viene così modificato:

QUADRO I

DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	98	Vice direttore generale	6
			Consigliere ministeriale aggiunto ed ispettore generale	39
			Capo servizio . .	4
			Direttore di ragioneria centrale	28
			Direttore di ragioneria regionale	20
			Dirigente segreteria Ragioneria generale dello Stato	1
E	Primo dirigente . .	223	Direttore di divisione presso la R.G.S. e le ragionerie centrali e regionali	220
			Vice consigliere ministeriale presso il consiglio dei ragionieri	3
		321		

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1979
Atti di Governo, registro n. 23, *foglio n.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. 493.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 148 - l'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in angiologia ed in angiologia e chirurgia vascolare muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia vascolare.

Allo stesso elenco sono aggiunte le scuole di specializzazione in foniatria ed otorinolaringoiatria (seconda scuola).

Art. 2.

Gli articoli 166, 167, 168, 169, 170, relativi alla scuola di specializzazione in angiologia ed in angiologia e chirurgia vascolare, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 166. — La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha sede presso l'istituto di chirurgia vascolare dell'Università presso gli istituti clinici di perfezionamento, via Commenda, 12 e conferisce il diploma di specializzazione in chirurgia vascolare.

Art. 167. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine, nominato dalla facoltà.

Art. 168. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di settantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami, secondo le norme dello statuto universitario.

Art. 169. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno:*

1) embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;

2) fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;

3) anatomia patologica dell'apparato vascolare;

4) semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;

5) semeiologia radiologica delle malattie vascolari;

6) vasculopatie di interesse medico e specialistico;

2° *Anno*:

7) patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;

8) patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;

9) patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;

10) patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi;

3° *Anno*:

11) nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;

12) terapia chirurgica delle malattie vascolari;

13) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi I;

4° *Anno*:

14) informatica medica;

15) rianimazione e terapia intensiva;

16) patologia e clinica vascolare pediatrica I;

17) epidemiologia delle malattie vascolari;

18) elementi di legislazione sanitaria comunitaria;

19) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi II;

5° *Anno*:

20) elementi di bioingegneria applicati al circolo;

21) principi e tecnica di circolazione extracorporea;

22) terapia intensiva;

23) patologia e clinica vascolare pediatrica II;

24) tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare;

25) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III.

Art. 170. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi all'ano di corso successivo devono superare un esame di profitto comprensivo delle materie impartite durante l'anoo. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare gli interessati devono superare l'esame di diploma di specializzazione consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione approvata dal direttore della scuola.

Art. 3.

L'art. 234, relativo alla scuola di specializzazione in medicina nucleare, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

Art. 234. — La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha sede presso l'istituto di scienze radiologiche ed è diretta dal professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine.

Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

La scuola conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare.

Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono tre.

Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specialista in medicina nucleare sono così distribuiti nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

a) fisica: con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria;

b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno*:

a) teoria dei traccianti;

b) elementi di radiochimica;

c) applicazioni di diagnostica (I);

d) tecniche di misura di radioattività.

3° *Anno*:

a) applicazioni diagnostiche (II);

b) applicazioni terapeutiche;

c) radioprotezione e legislazione applicate.

Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento è svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.

Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Art. 4.

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in foniatria ed in otorinolaringoiatria (seconda scuola).

Scuola di specializzazione in foniatria

Art. 265. — La scuola di specializzazione in foniatria ha sede presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Milano.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

La scuola è retta secondo le norme del regolamento generale delle scuole di specializzazione dell'Università di Milano.

Art. 266. — La durata del corso è di tre anni. L'indirizzo è teorico-pratico. Il numero massimo di iscritti è di quindici (cinque per anno). La durata del corso non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 267. — L'ammissione al corso è per titoli ed esami; titolo necessario per l'ammissione al corso è la laurea in medicina e chirurgia e possesso, all'inizio del corso, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 268. — Alla fine di ciascun anno scolastico gli specializzandi devono sostenere un esame di profitto il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono iscritti all'ultimo anno, per poter accedere all'esame di diploma. Alla fine del terzo anno del corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta su di un argomento di foniatria previamente concordato tra il diplomando e il direttore della scuola.

Art. 269. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

anatomia dei sistemi uditivo e fonatorio;
fisiologia dei sistemi uditivo e fonatorio;
fonetica ed elementi di linguistica;
clinica otorinolaringoiatrica;
elementi di fisica acustica;
audiologia.

2° *Anno*:

foniatria I;
semeiotica foniatrica;
elementi di psicologia generale;
psicologia del linguaggio;
fonetica sperimentale;
tecnica di riabilitazione fonetica I.

3° *Anno*:

foniatria II;
tecnica di riabilitazione fonetica II;
informatica del linguaggio;
disturbi del linguaggio in rapporto alle sindromi neurologiche;
neuropsichiatria infantile;
psicometria in rapporto alla foniatria;
fonochirurgia.

Per tasse, soprattasse e contributi si fa riferimento alle norme statutarie in vigore.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria
(seconda scuola)

Art. 270. — La seconda scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria ha sede presso la seconda clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Milano.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

La scuola è retta secondo le norme del regolamento generale delle scuole di specializzazione dell'Università di Milano.

La durata del corso è di tre anni. Il numero dei posti è fissato in dieci per ogni anno di corso. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

L'ammissione al corso è per titoli ed esami; titolo necessario per l'ammissione al corso è la laurea in medicina e chirurgia e possesso, all'inizio del corso, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Alla fine di ciascun anno scolastico gli specializzandi devono sostenere un esame di profitto il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono iscritti all'ultimo anno, per poter sostenere l'esame di diploma consistente nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta su di un argomento di otorinolaringoiatria previamente concordato tra il diplomando e il direttore della scuola.

E' obbligatoria la frequenza giornaliera per un minimo di quattro ore.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

anatomia;
fisiologia;
audiologia (1° anno);
semeiotica otorinolaringoiatrica;
tecnica di laboratorio;
patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (1° anno);
anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° *Anno*:

tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
anestesiologia in otorinolaringoiatria;
patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (2° anno);
radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
audiologia (2° anno);
otoneurologia;
foniatria.

3° *Anno*:

patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (3° anno);
terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
chirurgia plastica;
tracheo-broncoscopia;
medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1979
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 116

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1979.

Riconoscimento in provincia di Pordenone del carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.p.a. Zanussi elettronica.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Zanussi elettronica di Pordenone per il riconoscimento del carattere sostitutivo della propria attività industriale ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalle società Torcitura di Sesto al Reghena e Andreae di Sesto al Reghena;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Pordenone;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Pordenone carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Zanussi elettronica.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 aprile 1979 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(8806)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tubettificio ligure S.p.a., in Abbadia Lariana, stabilimento di Abbadia Lariana e Ponte Decimo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione della ditta Tubettificio ligure S.p.a., con sede in Abbadia Lariana (Como), stabilimenti di Abbadia Lariana (Como) e Ponte Decimo (Genova), con effetto dal 1° gennaio 1976;

Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1977, 9 giugno 1977 e 17 novembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tubettificio ligure S.p.a., con sede in Abbadia Lariana (Como), stabilimenti di Abbadia Lariana (Como) e Ponte Decimo (Genova), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(8790)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1979.

Sostituzione di componenti il comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Visto il proprio decreto n. 2646 del 7 aprile 1977, registrato presso la Corte dei conti, addì 16 aprile 1977 Bilancio trasporti (Direzione generale M.C.T.C. ed aviazione civile), registro n. 3, foglio n. 205, con il quale sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti del comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Visto il decreto ministeriale n. 3669 del 18 maggio 1977, col quale è stata apportata variazione nella composizione del comitato centrale per l'albo;

Vista la lettera n. 1063/M/10 del 30 aprile 1979, con la quale il Ministero dell'interno ha comunicato di aver designato il dott. Aurelio Cozzani quale rappresentante effettivo ed il dott. Vincenzo Greco quale rappresentante supplente, in sostituzione rispettivamente del generale Sergio Panizzi e del dott. Aurelio Cozzani, già membro supplente;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo rappresentante effettivo ed un nuovo rappresentante supplente in seno al comitato centrale per l'albo;

Decreta:

Articolo unico

Sono chiamati a far parte del comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi:

Cozzani dott. Aurelio, vice prefetto ispettore aggiunto, rappresentante effettivo del Ministero dell'interno;

Greco dott. Vincenzo, direttore di sezione, rappresentante supplente del Ministero dell'interno,

in sostituzione rispettivamente del generale Panizzi e del dott. Cozzani già membro supplente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1979

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1979
Registro n. 5 Trasporti, foglio n. 3

(8535)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Glufosfovit », 30 opercoli e della relativa categoria sciroppo da g 100, della ditta Farmaco bio-chimica Charles Gerhardt, in Napoli. (Decreto di revoca n. 5690/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 7 luglio 1953 e 13 dicembre 1963, con i quali vennero registrate ai numeri 7930 e 7930/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Glufosfovit », nella preparazione 30 opercoli nonchè la relativa categoria sciroppo da g 100, a nome della ditta Farmaco bio-chimica Charles Gerhardt, con sede in Napoli, via Battistello Caracciolo, 4, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Glufosfovit », nella preparazione 30 opercoli nonchè della relativa categoria sciroppo da g 100 registrate rispettivamente ai numeri 7930 e 7930/A in data 7 luglio 1953 e 13 dicembre 1963, a nome della ditta Farmaco bio-chimica Charles Gerhardt, con sede in Napoli, via Battistello Caracciolo, 4.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8537)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Floraquin », nella confezione 24 compresse vaginali, della ditta Consorzio neoterapico nazionale, in Roma. (Decreto di revoca n. 5683/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 3 maggio 1954, con il quale venne registrata al n. 8880 la specialità medicinale denominata « Floraquin » nelle confezioni flacone da 1 oncia pari a g 28, flacone da 8 once pari a g 225 e 24 compresse vaginali, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via Priscilla, 101, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Searle & C. di Chicago - Illinois (U.S.A.);

Visti i decreti n. 809/R del 16 maggio 1956 e n. 1159/R del 9 febbraio 1957, con i quali furono revocate, in seguito a rinuncia della ditta interessata, le preparazioni da flacone da 1 oncia e flacone da 8 once;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Floraquin » nelle confezioni da 24 compresse vaginali, registrata al n. 8880 in data 3 maggio 1954 a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via Priscilla, 101, preparate nell'officina farmaceutica della ditta Searle & C. di Chicago - Illinois (U.S.A.).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8556)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Metilcanfene », nelle confezioni 80 e 160 compresse da g 0,10, della ditta Serenfarma, in Roma. (Decreto di revoca n. 5719/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 7 maggio 1962 e 29 novembre 1963, con i quali venne registrata al n. 14677 la specialità medicinale denominata « Metilcanfene », nelle confezioni da 80 e 160 compresse da g 0,10, a nome della ditta Serenfarma, con sede in Roma, via Cassia, 923, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Tiber, con sede in Roma, via P. Colletta, 5;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Metilcanfene » nelle confezioni da 80 e 160 compresse da g 0,10, registrata al n. 14677 in data 7 maggio 1962 e 29 novembre 1963 a nome della ditta Serenfarma, con sede in Roma, via Cassia, 923.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8554)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Mucosan », scatola da 12 cartine, della ditta Laboratorio farmaceutico dott. Montanelli, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5718/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 3 giugno 1949, con il quale venne registrata al n. 2032 la specialità medicinale denominata « Mucosan », scatola da 12 cartine, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico dott. Montanelli, con sede in Firenze, piazza della Libertà, 16, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Mucosan », scatola da 12 cartine, registrata al n. 2032 in data 3 giugno 1949 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico dott. Montanelli, con sede in Firenze, piazza della Libertà, 16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8555)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Extrabiotina », 8 capsule e della relativa categoria sciroppo, flacone da g 80, della ditta Farmaco bio-chimica Charles Gerhardt, in Napoli. (Decreto di revoca n. 5709/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 7 novembre 1960, con i quali vennero registrati ai numeri 17533 e 17533/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Extrabiotina », nella preparazione 8 capsule nonché la categoria sciroppo, flacone da 80 g, a nome della ditta Farmaco bio-chimica Charles Gerhardt, con sede in Napoli, via Battistello Caraccioli, 4, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione

della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4 del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Extrabiotina », nella preparazione 8 capsule nonchè della categoria sciroppo, flacone da 80 g, registrate rispettivamente ai numeri 17533 e 17533/A in data 7 novembre 1960, a nome della ditta Farmaco bio-chimica Charles Gerhardt, con sede in Napoli, via Battistello Caraccioli, 4.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8539)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo e stabilimenti a Cuneo, Ferrara e Mantova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e stabilimenti a Cuneo, Ferrara e Mantova, con effetto dal 1° settembre 1977;

Visti i decreti ministeriali 26 settembre 1978, 27 settembre 1978 e 9 aprile 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e stabilimenti a Cuneo, Ferrara e Mantova, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(8792)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secmu, in Ponte dell'Olio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Secmu di Ponte dell'Olio (Piacenza);

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1978, 6 dicembre 1978, 7 dicembre 1978, 17 marzo 1979 e 25 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 febbraio 1978 al 5 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secmu di Ponte dell'Olio (Piacenza), è prolungata al 4 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Bettola, Ponte dell'Olio, Vigolzone, Podenzano e Piacenza.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8801)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aersarda, in Assemini.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Aersarda di Assemini (Cagliari);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aersarda di Assemini (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 8 gennaio 1979-8 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8799)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Bertero & C., in Vinovo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. F.lli Bertero & C. di Vinovo (Torino);

Visti i decreti ministeriali 17 agosto 1978 e 22 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 31 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Bertero & C. di Vinovo (Torino), è prolungata fino al 31 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8800)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salan, in Narni Scalo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Salan, con sede in Narni Scalo (Terni);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salan, con sede in Narni Scalo (Terni), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 gennaio 1979 al 15 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8798)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Farmol Sacfa, in Gorle.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Farmol Sacfa, con sede in Gorle (Bergamo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Farmol Sacfa, con sede in Gorle (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 agosto 1979 al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8804)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1979.

Ricostituzione del comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ratificato con legge 11 marzo 1953, n. 159, con cui è stata istituita la Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1965, e successive modifiche, recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa suddetta;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 13, concernente la conferma della Cassa medesima ai sensi dell'art. 3 della succitata legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1976, concernente la ricostituzione del comitato amministrativo della Cassa predetta;

Considerato che il citato comitato amministrativo è scaduto per compiuto triennio in carica dei suoi componenti, per la qual cosa occorre provvedere alla sua ricostituzione;

Visto l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le designazioni del Ministero del tesoro e della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina, per il triennio decorrente dalla data del presente decreto, è così costituito:

il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, presidente;

il Sottosegretario di Stato on. prof. Ferruccio Pisoni, con funzioni di vice presidente;

il primo dirigente dott. Raffaele Lavoria, e il direttore aggiunto di divisione dott.ssa Angela Maria Storaci, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

i dirigenti generali dott. Camillo De Fabritiis e dottor Angelo Masi, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

gli assessori all'agricoltura e foreste, dott. Mario Belardinelli e dott. Angelo Monfredi, in rappresentanza, rispettivamente, della regione Umbria e della regione Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(8536)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Montebello Jonico per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 19 maggio 1978, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi, sospesi entro il trimestre 23 novembre 1977-22 febbraio 1978;

Visti i decreti ministeriali 19 luglio 1978, 20 settembre 1978, 6 dicembre 1978, 3 aprile 1979 e 28 aprile 1979 di concessione per quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 19 luglio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8803)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosmin - Costruzioni manutenzioni industriali, con sede in Cagliari e stabilimento in Capoterra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cosmin - Costruzioni manutenzioni industriali, con sede in Cagliari e stabilimento a Capoterra (Cagliari);

Visti i decreti ministeriali 19 febbraio 1979 e 1° giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 settembre 1978 al 10 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosmin - Costruzioni manutenzioni industriali, con sede in Cagliari e stabilimento a Capoterra (Cagliari), è prolungata al 9 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8802)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nick napoletana cartoni Kraft, in liquidazione, in Casoria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nick napoletana cartoni Kraft, in liquidazione, di Casoria (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 14 novembre 1978, 26 gennaio 1979, 27 marzo 1979 e 31 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 febbraio 1978 al 19 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nick napoletana cartoni Kraft, in liquidazione, di Casoria (Napoli), è prolungata al 18 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8797)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sail - Società azionaria industrie e lavorazioni di Roma, stabilimento di Grosseto, località S. Martino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sail - Società azionaria industrie e lavorazioni di Roma, stabilimento di Grosseto, località S. Martino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sail - Società azionaria industrie e lavorazioni di Roma, stabilimento di Grosseto, località S. Martino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 ottobre 1978 all'8 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8795)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italiana espansi, in Scarperia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Italiana espansi di Scarperia (Firenze);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italiana espansi di Scarperia (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio 1978 al 13 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8796)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Nuovo Giglio, in S. Egidio alla Vibrata, Ancorano e Controguerra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Camiceria Nuovo Giglio, con sede in S. Egidio alla Vibrata, Ancorano e Controguerra (Teramo);

Visti i decreti ministeriali 22 dicembre 1978, 10 marzo 1979 e 20 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 giugno 1978 al 26 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Nuovo Giglio, con sede in S. Egidio alla Vibrata, Ancorano e Controguerra (Teramo), è prolungata al 26 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8794)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1979.

Conferma del commissario liquidatore del fondo di previdenza per il personale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 6 dello statuto del Fondo di previdenza per il personale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1968, n. 1405;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, concernente la soppressione, fra gli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, con effetto dal 31 dicembre 1972;

Visto l'art. 18 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1036, concernente il trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche del personale dipendente degli enti soppressi;

Visto l'art. 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica concernente l'assunzione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dei trattamenti pensionistici a carico di gestioni o fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria istituiti in seno agli enti disciolti;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1976, con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed è stato nominato il dott. Erasmo Venosi commissario liquidatore del fondo medesimo per la durata di sei mesi;

Visti i propri decreti 1° giugno 1977 e 19 agosto 1977, con i quali il dott. Erasmo Venosi è stato confermato nelle funzioni di commissario liquidatore del fondo per il periodo dal 29 gennaio 1977 al 27 luglio 1978;

Vista la relazione del commissario liquidatore del fondo sullo stato della liquidazione;

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 29, sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali;

Considerata l'opportunità, ai fini di portare a termine gli adempimenti di liquidazione, di rinnovare nella carica il predetto dott. Erasmo Venosi;

Decreta:

Il dott. Erasmo Venosi è confermato nelle funzioni di commissario liquidatore del fondo per il periodo dal 28 luglio 1978 al 31 marzo 1980, con il compito di curare gli adempimenti finali di spettanza del fondo previsti dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 e di chiudere la liquidazione entro la data suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8464)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roving plast, in Cassine, ora Fulgor Italia S.p.a., in Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Roving plast di Cassine (Alessandria), ora Fulgor Italia S.p.a., con sede in Latina;

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1979, 17 marzo 1979 e 21 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 aprile 1978 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roving plast di Cassine (Alessandria), ora Fulgor Italia S.p.a., con sede in Latina, è prolungata al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8805)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, stabilimenti di Sabaudia e Giugliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, stabilimenti di Sabaudia (Latina) e Giugliano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1979, 24 maggio 1979 e 21 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, stabilimenti di Sabaudia (Latina) e Giugliano (Napoli), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8793)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1979.

Sostituzione di un membro della commissione elettorale circoscrizionale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1978 con il quale sono state costituite la commissione elettorale centrale e la commissione elettorale circoscrizionale, ai fini delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1979, con il quale le elezioni stesse sono state indette per i giorni 18 e 19 novembre 1979;

Vista la lettera in data 17 febbraio 1979, con la quale la sig.ra La Neve Gizzi Silvia, segretario, ha rassegnato le dimissioni da componente della commissione elettorale circoscrizionale, in quanto candidata alle elezioni nella lista dell'organizzazione sindacale U.I.L.;

Viste le terne per la nomina dei membri della commissione elettorale circoscrizionale espresse nella seduta del consiglio di amministrazione del Ministero del 18 febbraio 1978;

Considerato che la sig.na Lintas Maria Antonia è inclusa nella terna in cui era compresa la sig.ra La Neve Gizzi Silvia;

Decreta:

La sig.na Lintas Maria Antonia, segretario, è nominata membro della commissione elettorale circoscrizionale, in sostituzione della sig.ra La Neve Gizzi Silvia, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonchè nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, addì 3 ottobre 1979

Il Ministro: ANDREATTA

(8867)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1979.

Modificazione alla tassazione di alcuni prodotti petroliferi dal peso al volume e relative modalità.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 19 marzo 1973, n. 32;

Ritenuta l'opportunità di modificare la tassazione di alcuni prodotti petroliferi dal peso al volume e di stabilirne le relative modalità;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine si applicano in base al volume a 15°C sui seguenti prodotti petroliferi e su quelli ad essi fiscalmente assimilati:

1) Acqua ragia minerale;
2) Benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale;
3) Benzina;
4) Petrolio lampante;
5) Petrolio diverso da quello lampante;
6) Oli da gas.

Art. 2.

Le aliquote normali previste dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 e successive modificazioni, sono modificate dal peso al volume, alla temperatura di 15°C, nella misura appresso indicata:

	Per ettolitro
1) Acqua ragia minerale	L. 6.450
2) Benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale	» 34.638
3) Benzina	» 34.638
4) Petrolio lampante	» 4.750
5) Petrolio diverso da quello lampante	» 34.638
6) Oli da gas	» 15.030

La riduzione di L. 180 per quintale prevista dal terzo comma dell'art. 1 della legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro, si applica nella misura di L. 132 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

Art. 3.

Le aliquote ridotte previste dalla tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per i prodotti petroliferi di seguito elencati sono modificate dal peso al volume, alla temperatura di 15°C, nelle misure appresso indicate:

	Per ettolitro
1) Benzina per autovettura da noleggio da piazza (lett. B, punto 2)	L. 2.382
2) Benzina per autoambulanze (lett. B, punto 3)	» 2.382
3) Benzina per ricerche di idrocarburi e di forze endogene (lett. B, punto 4) . .	» 1.215
4) Acqua ragia per vernici (lett. C, punto 1)	» 1.920
5) Petrolio lampante per prove sperimentali e collaudo motori (lett. D, punto 1)	» 3.164

	Per ettolitro
6) Petrolio lampante per ricerche di idrocarburi e di forze endogene (lett. D, punto 2)	L. 1.044
7) Petrolio lampante per uso illuminazione e riscaldamento domestico (lett. D, punto 3)	» 2.373
8) Kerosene per azionamento aerei militari a reazione dell'Amministrazione della Difesa (lettera *D*, punto 4)	» 475
9) Benzina e petrolio diverso da quello lampante (jet fuel JP4) per azionamento aerei militari a reazione dell'Amministrazione della difesa (lettera *E*, punto 1)	» 3.463,80
10) Benzina e petrolio diverso da quello lampante per prove sperimentali e per collaudo motori (lettera *E*, punto 2)	» 4.150
11) Oli da gas da usare come combustibili (lettera *F*, punto 1)	» 2.505
12) Oli da gas per ricerche idrocarburi e forze endogene (lettera *G*, punto 2)	» 84
13) Oli da gas per azionamento macchine idrovore (lettera *G*, punto 3)	» 84
14) Oli da gas per generare energia elettrica (lettera *G*, punto 4)	» 84
15) Oli da gas da usare come combustibili nei forni previsti dalla lettera *G*, punto 5)	» 84
16) Oli leggeri distillati in un intervallo di temperatura non superiore a 5°C impiegati nella fabbricazione di vernici (lettera *I*, punto 1)	» 1.920
17) Oli da gas per preparazione « fanghi » per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e forze endogene (lettera *M*, punto 1)	» 84

Art. 4.

L'accertamento del volume a 15°C è effettuato secondo le modalità e procedure attualmente in vigore.

E', inoltre, consentito accertare il volume a 15°C mediante determinazione del peso e del peso specifico a 15°C, quest'ultimo corretto, secondo le tabelle ASTM-IP, per tener conto della spinta dell'aria.

Per la determinazione del volume delle partite estratte da uno stesso serbatoio secondo le modalità previste nel comma precedente, si tiene conto del peso specifico medio a 15°C, corretto, rilevato nel serbatoio all'atto dell'accertamento.

Art. 5.

Sui documenti fiscali previsti dalle vigenti disposizioni per la scorta dei prodotti viaggianti la quantità dei prodotti di cui al precedente art. 1 deve essere espressa in peso e con l'indicazione del peso specifico a 15°C, corretto per tener conto della spinta dell'aria.

Nel caso in cui i prodotti petroliferi di cui sopra siano destinati a stazioni di servizio o ad apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, sui predetti documenti fiscali deve essere indicato anche il volume a temperatura ambiente, ai fini della costituzione del carico sul registro dell'impianto destinatario.

L'indicazione del volume a temperatura ambiente deve essere riportata sui documenti fiscali in tutti i casi di consegne effettuate con automobili munite di misuratore volumetrico o con autobotti chilolitriche.

Sui documenti fiscali relativi ai prodotti di cui al precedente art. 1 trasferiti a mezzo oleodotti o con natanti deve essere indicato, oltre al peso ed al peso specifico a 15°C, corretto, anche il volume a 15°C.

Art. 6.

Le annotazioni di carico e scarico nei registri previsti dall'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n. 474, devono essere effettuate secondo le norme in vigore.

Per i prodotti di cui al precedente art. 1 gli inventari di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, ed i registri previsti dalle vigenti disposizioni in materia di imposte di fabbricazione presso gli impianti indicati nell'anzidetto art. 3 devono essere compilati indicando le quantità *sia in peso sia in volume a 15°C.*

Per la determinazione dei cali si fa riferimento alle quantità indicate in peso.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1980 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(8967)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1979.

Protezione temporanea dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « I Fiera salone nazionale del fanciullo », in Parma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio-decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « I Fiera salone nazionale del fanciullo », che avrà luogo a Parma dal 20 al 28 ottobre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(8963)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1979.

Protezione temporanea dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « Intersan - Mostra mercato internazionale dell'ortopedia tecnica e sanitaria, sanitari, strumenti chirurgici, attrezzature ospedaliere, apparecchi fisioelettromedicali, corsetteria e articoli sanitari per la prima infanzia », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Intersan - Mostra mercato internazionale dell'ortopedia tecnica e sanitaria, sanitari, strumenti chirurgici, attrezzature ospedaliere, apparecchi fisioelettromedicali, corsetteria e articoli sanitari per la prima infanzia », che avrà luogo a Milano dal 20 al 22 ottobre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(8962)

ORDINANZA MINISTERIALE 26 settembre 1979.

Divieto di importazione di carni fresche dalla Colombia ai fini della prevenzione dell'afta epizootica.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, recante norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;

Visto l'accordo veterinario italo-colombiano firmato il 3 novembre 1972 a Bogotà per l'importazione di carni dalla Colombia;

Vista la circolare ministeriale n. 88 del 26 maggio 1967, concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali;

Visti i provvedimenti telegrafici in data 10 e 18 febbraio 1978 con cui sono state adottate misure restrittive nei confronti dell'importazione dalla Colombia di animali fessipedi vivi e delle relative carni, ivi compresi gli organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali, ai fini della prevenzione dell'afta epizootica;

Vista la direttiva n. 72/462/CEE adottata dal Consiglio della Comunità economica europea il 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi;

Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea n. 78/964/CEE del 10 novembre 1978, relativa al divieto di importare nell'area comunitaria carni fresche di animali fessipedi dalla Colombia, disposto a causa della sfavorevole situazione in detto Paese nei confronti dell'afta epizootica, tale da costituire grave pericolo per la Comunità;

Ritenuto necessario adeguare le misure adottate da parte italiana a quelle adottate in sede comunitaria con la suddetta decisione;

Ordina:

Art. 1.

Non è consentita l'importazione in Italia dalla Colombia di animali fessipedi vivi e delle relative carni e frattaglie fresche (refrigerate o congelate).

Art. 2.

In deroga al divieto di cui all'art. 1 può essere autorizzata, eccezionalmente e in casi particolari, l'importazione di ruminanti e di suidi, vivi, con l'osservanza delle prescrizioni sanitarie che di volta in volta verranno dettate.

Art. 3.

Fatte salve le disposizioni di cui alla circolare n. 88 del 26 maggio 1967 concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali e quelle di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973 recante norme in materia di autorizzazioni sanitarie per l'importazione di carni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 15 novembre 1973, l'importazione dalla Colombia di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali è consentita a condizione che il previsto certificato sanitario di scorta sia integrato da una dichiarazione veterinaria attestante che i prodotti sono stati:

ricavati in uno stabilimento autorizzato all'esportazione di carni in Italia,

ottenuti da animali nati e allevati in Colombia, provenienti, qualora si tratti di fessipedi, da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni ed intorno ai quali, nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni.

Art. 4.

Sono abrogati i provvedimenti telegrafici in data 10 e 18 febbraio 1978, citati nelle premesse.

Art. 5.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(8810)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Corso dei cambi dell'11 ottobre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	824,70	824,70	824,85	824,70	824,70	824,60	824,80	824,70	824,70	824,70
Dollaro canadese	701,90	701,90	702,50	701,90	702,25	701,90	701,80	701,90	701,90	701,90
Marco germanico	463,24	463,24	462,80	463,24	462,90	463,24	463,60	463,24	463,24	463,25
Fiorino olandese	417,94	417,94	417,40	417,94	417,78	417,94	417,90	417,94	417,94	417,95
Franco belga	28,66	28,66	28,65	28,66	28,66	28,66	28,6810	28,66	28,66	28,65
Franco francese	197,24	197,24	197,25	197,24	197,30	197,24	197,30	197,24	197,24	197,25
Lira sterlina	1787,25	1787,25	1786 —	1787,25	1787,10	1787,25	1787,45	1787,25	1787,25	1787,25
Lira irlandese	1726,50	1726,50	1728 —	1726,50	1725,25	—	1724,50	1726,50	1726,50	—
Corona danese	158,56	158,56	158,60	158,56	158,55	158,57	158,61	158,56	158,56	158,55
Corona norvegese	166,79	166,79	167,25	166,79	166,87	166,79	166,90	166,79	166,79	166,80
Corona svedese	197,20	197,20	196,90	197,20	197,20	197,20	197,18	197,20	197,20	197,20
Franco svizzero	512,02	512,02	512,80	512,02	512 —	512,02	512,25	512,02	512,02	512 —
Scellino austriaco	64,20	64,20	64,25	64,20	64,25	64,20	64,33	64,20	64,20	64,20
Escudo portoghese	16,75	16,75	16,53	16,75	16,59	16,65	16,55	16,75	16,75	16,75
Peseta spagnola	12,499	12,499	12,52	12,499	12,50	12,49	12,50	12,499	12,499	12,50
Yen giapponese	3,653	3,653	3,68	3,653	3,65	3,69	3,653	3,653	3,653	3,65

Media dei titoli dell'11 ottobre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	74,350
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,575
» 5,50 % » » 1968-83	84,950
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,950
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	82,450
» 9 % » » 1976-91	83,675
» 10 % » » 1977-92	87,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,025
» » » » 1- 3-1978/80	100,075
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,050
» » » » 1- 8-1978/80	100,025
» » » » 1-10-1978/80	100 —
» » » » 1- 3-1979/81	100,050
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,600
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,225
» » » 10 % 1- 1-1981	97,100
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,200
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,600
» » » 12 % 1- 4-1982	98,125
» » » 12 % 1-10-1983	96,725
» » » 12 % 1- 1-1984	96,725
» » » 12 % 1- 4-1984	96,300
» » » 12 % 1-10-1987	95,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 ottobre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	824,75
Dollaro canadese	701,85
Marco germanico	463,42
Fiorino olandese	417,92
Franco belga	28,67
Franco francese	197,27
Lira sterlina	1787,35
Lira irlandese	1725,50
Corona danese	158,585
Corona norvegese	166,845
Corona svedese	197,19
Franco svizzero	512,135
Scellino austriaco	64,265
Escudo portoghese	16,65
Peseta spagnola	12,499
Yen giapponese	3,653

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Modificazione al diario d'esame dei concorsi distrettuali, per esami, a complessivi seicentosessantadue posti di coadiutore dattilografo giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 22 febbraio 1979, con il quale sono stati indetti concorsi distrettuali, per esami, a complessivi seicentosessantadue posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato l'elevato numero di domande di ammissione pervenute ed il numero di macchine da scrivere a disposizione di ciascuna corte di appello;

Ritenuto che disponendo l'espletamento della prova pratica di dattilografia e del colloquio in giorni diversi anzichè nello stesso giorno come previsto dal sopra citato bando di concorso, si otterrebbe una notevole riduzione del tempo necessario per l'espletamento delle operazioni concorsuali;

Che, pertanto, appare opportuno modificare in tal senso il bando di concorso in questione;

Decreta:

L'art. 7 del decreto ministeriale 4 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 22 febbraio 1979, con il quale sono stati indetti concorsi distrettuali, per esami, a complessivi seicentosessantadue posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia è sostituito dal seguente:

« La prova pratica di dattilografia ed il colloquio avranno luogo nella sede e nei giorni che, per ciascuna di dette prove, saranno indicati dalle commissioni esaminatrici.

Del diario di esame relativo alla prova pratica sarà data singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi debbono sostenerla.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato almeno 6/10 nella prova pratica.

Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione al colloquio sarà data relativa comunicazione, con l'indicazione del voto ottenuto nella prova pratica. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno 6/10 ».

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1979
Registro n. 25 *Giustizia, foglio n.* 117

(8959)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a settecentoquarantacinque posti di segretario in prova nella carriera di concetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 17 del 15 settembre 1979 pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a settecentoquarantacinque posti di segretario in prova della carriera di concetto nel Ministero di grazia e giustizia, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1976.

(8958)

MINISTERO DELLE FINANZE

Elevazione del numero di posti del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sottufficiali della guardia di finanza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente il reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza;

Visto il proprio decreto n. 137162 in data 18 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1978, registro n. 30 Finanze, foglio n. 157, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattrocentotrenta allievi sottufficiali per il contingente ordinario e cento per quello di mare;

Rilevato che posteriormente all'emanazione dell'anzidetto decreto si sono verificate vacanze impreviste nei ruoli dei brigadieri e dei vicebrigadieri;

Ritenuto pertanto di dover elevare da quattrocentotrenta a quattrocentottanta il numero dei posti messi a concorso per il contingente ordinario e da cento a centodieci il numero dei posti messi a concorso per il contingente di mare, per sopperire alle presumibili deficienze organiche, rettificando in tal senso il proprio decreto n. 137162 sopra citato;

Decreta:

Il numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale n. 137162 in data 18 luglio 1978 per il reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza per il contingente ordinario è elevato da quattrocentotrenta a quattrocentottanta e per il contingente di mare da cento a centodieci.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 settembre 1979

p. *Il Ministro:* IANNIELLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1979
Registro n. 34 *Finanze, foglio n.* 328

(8837)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli emasi nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Di Luzio Vittorio Tito, nato a Torre de' Passeri il 26 agosto 1939 . . . . punti 100 su 100
2. Fino Emanuele, nato a Bari il 21 aprile 1942 . . . . » 100 »
3. Marasco Serafino, nato a Cosenza il 31 ottobre 1938 . . . . » 98 »
4. Politi Giuseppe, nato a S. Pietro in Lama il 29 giugno 1939 . . . . . . » 97 »
5. Bobba Franco, nato a Torino il 26 settembre 1941 . . . . » 93 »

6. Brusoni Bruno, nato a Milano il 10 ottobre 1941 . . . punti 93 su 100
7. Cadel Antonio nato a Sesto S. Giovanni il 25 settembre 1942 . » 93 »
8. Castellani Antonio, nato a Vicenza il 5 dicembre 1941 . . . » 93 »
9 Corallo Salvatore, nato a Torino il 26 agosto 1938 . . . » 93 »
10. Dallavalle Luigi, nato a Ferriere il 21 giugno 1935 . » 93 »
11. Guerra Roberto, nato a Viterbo il 9 febbraio 1937 . . . » 93 »
12. Slavich Gianni, nato a Trieste il 30 agosto 1941 . » 93 »
13. Benzoni Angelo, nato a Venezia il 22 settembre 1936 . » 90 »
14. Capone Pierluigi, nato a Pedaso il 29 dicembre 1941 . . . . . » 90 »
15. Caratti Carlo Alberto, nato ad Asti il 6 maggio 1940 . . . . » 90 »
16. Cristallo Enzo, nato a Tarvisio il 3 novembre 1942 . . . . » 90 »
17. Trivellato Mario, nato a Padova il 4 aprile 1942 . . . . » 90 »
18. Mancuso Luigi, nato a Palermo il 6 luglio 1941 . . . » 88 »
19. De Gregorio Giovanna, nata a Roma il 13 febbraio 1941 . . » 87 »
20. Disertori Marcello, nato a Trento il 27 settembre 1942 . . » 87 »
21. Gori Mario, nato a Roma il 4 novembre 1942 . . » 87 »
22. Masetti Gian Paolo, nato a Bologna il 16 aprile 1937 . . . . » 87 »
23. Solani Giuseppe, nato a Terni il 20 maggio 1941 . . . . . » 87 »
24. Abrile Piergiorgio, nato a Montechiaro Denice il 19 dicembre 1942 . . . . . » 86 »
25. Braschi Giambattista, nato a Trapani il 18 novembre 1938 . . . » 85 »
26. Casadei Monti Mario, nato a Varzi il 2 gennaio 1933 . . . . » 85 »
27. Marinelli Carlo, nato a Roma il 18 maggio 1943 . . . . . » 85 »
28. Barbuzzi Savino, nato a Modugno l'8 febbraio 1941 . . . » 82 »
29. Campolucci Giuseppe, nato a Corinaldo il 21 agosto 1939 . . . . . . » 82 »
30. Casari Angelo, nato a Bergamo il 18 dicembre 1939 . . . . . . » 82 »
31. Di Leo Leonardo, nato a Foggia il 22 novembre 1941 . . . . » 82 »
32. Nicoletti Biagio, nato a Pietraperzia il 3 febbraio 1942 . . . . . . » 82 »
33. Reynaud Marcello, nato a Torino il 30 dicembre 1938 . . . » 82 »
34. Ricciardi Sandro, nato a Genova il 6 dicembre 1937 . . . . » 82 »
35. Sica Giuseppe, nato a S. Candido il 7 agosto 1941 . . . . . » 82 »
36. Taliento Aniello, nato a Roccarainola il 18 luglio 1929 . . . . . » 82 »
37. Zonzin Pietro, nato a Legnago il 18 marzo 1941 . . . » 82 »
38. Alessi Ermanno, nato a Tuscania il 18 settembre 1941 . . . . » 80 »
39. Bini Alessandro, nato a Empoli il 30 dicembre 1936 . . . » 80 »
40. Cappabianca Francesco, nato a Barletta il 30 marzo 1943 . . . . . » 80 »
41. Donnangelo Liana, nata a Oriolo Calataro il 15 aprile 1941 . . . . . . » 80 »
42. Ferrari Giovanni, nato a Bergamo il 18 agosto 1940 . . . . . » 80 »
43. Granato Corigliano Giuseppe, nato a Napoli il 19 dicembre 1938 . . . » 80 »
44. Iovene Luca, nato ad Atrani il 4 novembre 1926 . . . » 80 »
45. Milanese Ugo, nato a Boves il 31 luglio 1942 . . . » 80 »
46. Orlandi Mario, nato a Casalino il 19 novembre 1942 . . . . punti 80 su 100
47. Sgarbi Ernesto, nato a Quistello il 25 gennaio 1938 . . . . » 80 »
48. Costagliola Antonio, nato a Napoli il 9 giugno 1934 . . . . » 79 »
49. Cavallaro Lucio, nato a Giarre Riposto il 1° giugno 1941 . . . . » 77 »
50. Ferraro Francesco, nato a Grotteria il 26 novembre 1941 . . . . » 77 »
51. Tullio Diodato, nato a Villalfonsina il 23 ottobre 1942 . . . . » 77 »
52. Baduini Giovanni, nato a Borgotaro l'8 settembre 1941 . . . . » 76 »
53. Bugatti Umberto, nato a Jesi il 22 novembre 1941 . . . . » 76 »
54. Gabbia Giorgio Emilio, nato a Venezia il 22 maggio 1941 . . . . » 76 »
55. Mignone Valerio, nato a Lauria il 19 novembre 1938 . . . . » 76 »
56. Petrone Pasquale, nato a Sala Consilina il 1° febbraio 1929 . . . . » 76 »
57. Petroni Alessandro, nato a Certaldo il 19 marzo 1933 . . . . » 76 »
58. Rigatelli Giorgio, nato a Cerea il 23 agosto 1942 . . . . » 76 »
59. Santopuoli Giuseppe, nato a Oratino il 7 maggio 1926 . . . . » 76 »
60. Vanaria Domenico, nato a Sperlinga il 7 dicembre 1938 . . . . » 76 »
61. Zucconelli Vittorio, nato a Mugnano di Napoli il 2 aprile 1929 . . . . . . » 76 »
62. Contuzzi Vito, nato a Montescaglioso il 13 ottobre 1934 . . . . » 75 »
63. Lilla Giulio, nato a Sora il 18 ottobre 1939 . . . . » 74 »
64. Natale Lauro, nato a Milano il 28 ottobre 1939 . . . . » 74 »
65. Pavia Mario, nato a Rivarolo Canavese il 29 novembre 1940 . . . . » 74 »
66. Albrigio Aldo, nato a Giovinazzo il 3 agosto 1931 . . . . » 73 »
67. Ballerini Luigi, nato a Follonica il 24 giugno 1943 . . . . » 73 »
68. Borrello Gennarino, nato a Sambiase il 19 gennaio 1940 . . . . » 73 »
69. Brandolisio Angelo, nato a Bergamo il 22 gennaio 1938 . . . . » 73 »
70. Guerra Gian Paolo, nato a Carpi il 3 ottobre 1937 . . . . » 73 »
71. Igidbashian Diran, nato a Kassala (Sudan) il 3 febbraio 1945 . . . . . . » 73 »
72. Mandara Giovanni, nato a Tramonti il 15 novembre 1932 . . . . » 73 »
73. Melaragno Paolo, nato a Forlì del Sannio il 15 giugno 1942 . . . . » 73 »
74. Pascotto Pietro, nato a Portogruaro il 15 maggio 1940 . . . . » 73 »
75. Pettinati Giacinto, nato a Trapani il 29 ottobre 1941 . . . . » 73 »
76. Rigo Roberto, nato a Valeggio sul Mincio il 13 ottobre 1939 . . . . » 73 »
77. Ruggieri Aldino, nato a Penna S. Andrea il 22 febbraio 1939 . . . . . . » 73 »
78. Santacroce Pietro, nato ad Abbazia (Fiume) il 28 ottobre 1935 . . . . . » 73 »
79. Andalò Andrea, nato a Bologna il 20 settembre 1941 . . . . » 71 »
80. Cristini Pier Dione, nato a Chiuduno il 2 febbraio 1940 . . . . » 71 »
81. Jommi Emilio, nato a Macerata il 5 dicembre 1934 . . . . » 71 »
82. Andalò Luigi, nato a Bologna il 4 agosto 1939 . . . . » 70 »
83. Cerquetti Franco, nato a Orvieto l'8 marzo 1937 . . . . » 70 »
84. Cito Vincenzo, nato a Foggia l'8 aprile 1938 . . . . » 70 »
85. Dieci Giovanni, nato a Roma il 15 agosto 1937 . . . . » 70 »

86. Munciello Antonio, nato a Napoli il 5 luglio 1934 punti 70 su 100
87. Notaristefano Antonio, nato a Pedace il 15 giugno 1942 » 70 »
88. Reforzo Giovanni, nato a S. Remo il 13 maggio 1940 » 70 »
89. Ricchio Salvatore, nato a Cosenza il 3 giugno 1937 . » 70 »
90. Tancredi Paolo, nato a Napoli il 5 luglio 1939 . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8290)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione della regione Valle d'Aosta

Con decreto 1° ottobre 1979, n. 610, del presidente della giunta regionale è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dell'autorizzazione all'apertura ed esercizio delle seguenti sedi farmaceutiche, vacanti o di nuova istituzione, disponibili per il privato esercizio nella regione Valle d'Aosta:

Farmacie urbane:

Aosta, sede n. 9.

Farmacie rurali:

Antey-Saint-Andrè, sede unica; Etroubles, sede unica; Hône, sede unica; Issime, sede unica.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, piazza A. Deffeyes, Aosta, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 31 dicembre 1979.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso la presidenza della giunta regionale, l'ufficio del medico regionale e ciascun comune in cui le sedi farmaceutiche sono poste a concorso.

(8946)

OSPEDALE «M. PAGLIARI» DI MASSAFRA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Massafra (Taranto).

(3346/S)

OSPEDALI «EUR-GARBATELLA» DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

C.P. di Ostia:

un posto di assistente di medicina generale.

Ospedale «S. Eugenio»:

due posti di assistente di medicina addetto all'astanteria;

un posto di assistente ematologo;

due posti di assistente endocrinologo;

due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, sezione concorsi, dell'ente in Roma.

(3343/S)

OSPEDALE CIVILE «S. GIOVANNI DI DIO» DI CROTONE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(3353/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto della divisione di nefrologia ed emodialisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di nefrologia ed emodialisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, mentre per l'esibizione della documentazione vale quanto fissato nel bando di concorso precedentemente pubblicato.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(3354/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI TODI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di pediatria (la copertura del secondo posto di assistente di pediatria è subordinata alla concessione dell'autorizzazione regionale).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Todi (Perugia).

(3344/S)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI CASTELFIDARDO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelfidardo (Ancona).

(3341/S)

OSPEDALE CIVILE «S. ANTONIO ABATE» DI FIVIZZANO

Concorso ad un posto di primario di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fivizzano (Massa-Carrara).

(3349/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fivizzano (Massa-Carrara).

(3350/S)

OSPEDALE CIVILE «S. FRANCESCO DI PAOLA» DI PAOLA

Concorso ad un posto di assistente medico al centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico al centro trasfusionale (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(3340/S)

OSPEDALE «TRIGONA» DI NOTO

Concorso a due posti di assistente di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di geriatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Noto (Siracusa).

(3342/S)

OSPEDALE CIVILE «S. CROCE» DI CUNEO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(3351/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di emodialisi e nefrologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di emodialisi e nefrologia (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(3352/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI FIRENZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi;

cinque posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Firenze.

(3347/S)

OSPEDALE « S. MARIA LA CIVITA » DI SPINAZZOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spinazzola (Bari).

(3367/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI FINALE EMILIA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Finale Emilia (Modena).

(3369/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1979, n. **45**.

Revoca della deliberazione del consiglio regionale 23 marzo 1977, n. 473, avente per oggetto: « Legge regionale - Riapprovazione conto consuntivo regionale dell'esercizio finanziario 1973 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 29 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' revocata la deliberazione del consiglio regionale 23 marzo 1977, n. 473, avente per oggetto: « Legge regionale - Riapprovazione conto consuntivo regionale dell'esercizio finanziario 1973 ».

All'approvazione del conto consuntivo 1973 si provvederà con successiva deliberazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 22 agosto 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 24 luglio 1979 (atto n. 1297) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 agosto 1979.

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1979, n. **46**.

Norme per la definitiva assegnazione agli uffici regionali e agli enti locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del 29 agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contenuto della legge

La presente legge disciplina la definitiva assegnazione agli uffici regionali ed agli enti locali del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dall'amministrazione dello Stato e dagli enti di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, incluso nei contingenti posti a disposizione della Regione in attuazione del decreto medesimo e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Dall'ambito di applicazione della presente legge è escluso il personale già addetto agli enti comunali di assistenza, ai patronati scolastici ed ai loro consorzi provinciali, per il quale l'assegnazione e l'inquadramento negli enti di rispettiva destinazione risultano già disciplinati dalle precedenti leggi regionali 31 luglio 1978, n. 36 e 31 ottobre 1978, n. 58.

Art. 2.
Assegnazione definitiva del personale

Il personale di cui al primo comma dell'articolo precedente è definitivamente assegnato agli uffici regionali od agli enti locali, avuto riguardo alle esigenze derivanti dalla distribuzione delle funzioni trasferite o delegate alla Regione o attribuite agli enti locali per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'assegnazione definitiva agli uffici regionali del personale necessario per l'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate alla Regione è disposta con deliberazione della giunta regionale, sentita la prima commissione consiliare permanente e previa verifica con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La giunta regionale, sentita la prima commissione consiliare permanente, dispone, altresì, con propria deliberazione, adottata d'intesa con gli enti di destinazione e previa verifica con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la ripartizione del personale destinato agli enti locali tra gli enti medesimi e la sua definitiva assegnazione ai singoli enti.

Art. 3.
Inquadramento negli enti di assegnazione

L'inquadramento del personale di cui agli articoli precedenti nel ruolo regionale e in quelli degli enti locali, previsto dal terzo comma dell'art. 123 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, avverrà sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con legge regionale da emanarsi, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro il 31 ottobre 1979.

Art. 4.
Rapporti finanziari

Fino alla data della definitiva assegnazione, disposta ai sensi della presente legge, la Regione rimborsa allo Stato od all'ente pubblico di provenienza, le spese sostenute dalla data dell'effettiva messa a propria disposizione del personale di cui ai precedenti articoli, ed assicura agli enti locali la provvista dei mezzi finanziari necessari per la copertura degli oneri relativi al personale, di cui alla presente legge, da questi provvisoriamente utilizzati.

Art. 5.
Trasferimento beni

Ai fini dell'espletamento delle funzioni già esercitate dai disciolti enti ONPI, ENAL ed ENAOLI, a partire dal 1° aprile 1979, sono trasferiti in proprietà ai comuni tutti i beni immobili, insieme al relativo patrimonio mobiliare, nel cui territorio sono situati, di cui all'allegata tabella, con i conseguenti rapporti attivi e passivi e nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovavano alla medesima data.

Art. 6.
Copertura della spesa

La spesa relativa al personale assegnato agli uffici regionali farà carico al competente cap. 0280 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1979, dove sussiste disponibilità.

Alla spesa relativa al personale assegnato agli enti locali, sarà fatto fronte con i corrispondenti finanziamenti che perverranno alla Regione in applicazione degli articoli 120, 126 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641 e che saranno iscritti in bilancio con deliberazione della giunta regionale, con la procedura prevista dall'art. 28, primo comma, della legge di contabilità regionale 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 22 agosto 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 19 *marzo* 1979 (*atto n.* 1164) *e il* 23 *luglio* 1979 (*atto n.* 1293) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 22 *agosto* 1979.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1979, n. **47.**

Norme per l'attuazione dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 29 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i centri di lettura stabili e mobili, i centri sociali di educazione permanente ed ogni altra struttura prevista del citato articolo sono soppressi. Il relativo patrimonio è trasferito ai comuni in cui essi hanno sede.

Art. 2.

Il patrimonio di cui al precedente articolo viene utilizzato dalla biblioteca dell'ente locale o dal sistema bibliotecario cui il comune aderisce. In mancanza di strutture e servizi bibliotecari, l'ente locale è tenuto ad utilizzare tali beni per le finalità della diffusione della pubblica lettura secondo quanto stabilito dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 39.

Art. 3.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i direttori didattici e le altre autorità scolastiche, nonchè gli altri enti ed uffici che hanno in consegna i beni in dotazione dei centri di lettura, dei centri sociali di educazione permanente e degli altri servizi ed uffici di cui al secondo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica numero 616/1977, compilano l'inventario, distinto per categorie, dei beni ad essi affidati e trasferiti ai comuni, e provvedono alla consegna.

Le operazioni di consegna devono risultare da apposito verbale, copia del quale è trasmessa alla giunta regionale ed ai competenti provveditori agli studi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 22 agosto 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 19 *luglio* 1979 (*atto n.* 1278) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 22 *agosto* 1979.

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1979, n. **48.**

Istituzione dell'ufficio del difensore civico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 29 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione

E' istituito l'ufficio del difensore civico. Le modalità di nomina del difensore civico e l'esercizio delle sue funzioni sono regolate dalla presente legge.

Art. 2.
Compiti

Il difensore civico cura, a richiesta dei singoli cittadini, ovvero di una pluralità di cittadini, di una associazione o di un ente, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'ammi-

nistrazione regionale, gli enti e le aziende dipendenti o destinatari di deleghe della Regione, segnalando agli organi statutari regionali eventuali ritardi o irregolarità.

Qualora il difensore civico, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, agisce d'ufficio per il normale svolgimento delle pratiche giacenti presso gli uffici di cui al comma anzidetto.

Il difensore civico, qualora nello svolgimento della sua attività venga a conoscenza di disfunzioni o disservizi presso altri uffici della pubblica amministrazione, deve informare gli organi statutari regionali con apposita relazione.

Art. 3.
Procedimento

Il cittadino che abbia in corso una pratica presso gli uffici dell'amministrazione regionale, ivi compresi gli enti e le aziende dipendenti, ha diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica ai competenti organi statutari della Regione e degli altri enti delegati. Trascorsi venti giorni senza che abbia ricevuto risposta, o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico. Questi, previa comunicazione agli organi statutari competenti, chiede al funzionario responsabile dell'ufficio o settore interessato di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di cinque giorni.

In occasione dell'esame della pratica il difensore civico stabilisce, sentito il funzionario responsabile dell'ufficio o settore, e tenuto conto delle esigenze del settore e dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare definizione della stessa, dandone immediata notizia al cittadino interessato e, per conoscenza, agli organi statutari della Regione interessati.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico è tenuto a portare a conoscenza degli organi statutari della Regione interessati gli ulteriori ritardi verificatisi.

Il funzionario che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari di cui al capo quarto della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, se dipendente regionale; negli altri casi, il disservizio viene segnalato all'amministrazione da cui il funzionario dipende.

Art. 4.
Relazioni

Il difensore civico invia, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione e ai competenti organi statutari della Regione di cui al precedente art. 3:

a) relazioni dettagliate al presidente della giunta regionale per le opportune determinazioni;

b) relazioni dettagliate al presidente del consiglio regionale, perchè ne dia comunicazione al consiglio, su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte di uffici;

c) relazione annuale dettagliata sull'attività svolta, al presidente del consiglio regionale per la trasmissione ai consiglieri ai fini dell'esame da parte del consiglio.

Art. 5.
Designazione e nomina

Il difensore civico è nominato con decreto del presidente della giunta regionale su designazione del consiglio regionale.

La designazione è valida se il designato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

La votazione avviene per appello nominale.

Art. 6.
Ineleggibilità e decadenza

Non sono eleggibili all'ufficio del difensore civico:

1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

2) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti e aziende pubbliche;

3) gli amministratori di enti e imprese a partecipazione pubblica nonchè i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolate con la Regione da contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

Quando per il difensore civico esista o si verifichi alcuna delle cause di ineleggibilità stabilite dal presente articolo, il consiglio regionale ne dichiara la decadenza.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento del consiglio regionale per la dichiarazione di annullamento della elezione o di decadenza dei consiglieri regionali.

Art. 7
Durata in carica, revoca

Il difensore civico dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.

Può essere revocato con voto del consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del difensore civico, il presidente del consiglio regionale convoca il consiglio per procedere alla designazione del difensore civico. La convocazione del consiglio regionale è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'ufficio del difensore civico

Art. 8.
Diritti dei consiglieri regionali

I consiglieri regionali hanno, nei riguardi dell'ufficio del difensore civico, i diritti previsti dagli articoli 26 e 28 dello statuto e regolati dall'art. 18 del regolamento interno del consiglio regionale.

Art. 9.
Indennità di funzione

Al difensore civico spettano le indennità di funzione e di trasferta stabilite per i consiglieri regionali.

Art. 10.
Sede e dotazione organica

Il difensore civico ha sede presso gli uffici del consiglio regionale.

Con successivo regolamento sarà stabilita la dotazione organica della segreteria dell'ufficio del difensore civico.

Il difensore civico, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all'espletamento delle pratiche per le quali è stato richiesto il suo intervento, ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti La relativa richiesta deve essere rivolta pr iscritto al capo dell'ufficio, ente o azienda.

Art. 11.
Spesa

La presente legge avrà efficacia a partire dal 1980 e la relativa spesa sarà finanziata con la legge di bilancio dello stesso esercizio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 22 agosto 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 19 luglio 1979 (atto n. 1279) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 agosto 1979.

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1979, n. 49.
Interventi per la difesa dell'olivicoltura umbra dagli attacchi parassitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 29 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, al fine di contribuire ad una idonea difesa fitosanitaria dalle principali malattie dell'olivo, favorisce la costituzione ed il funzionamento di organismi associativi di olivicoltori che abbiano nelle loro finalità statutarie la difesa del-

l'olivo, l'assistenza tecnica e la divulgazione di appropriati metodi e mezzi di lotta contro i fitofagi e le crittogame dannosi all'olivo.

In attesa della legge di delega agli enti locali delle competenze in materia di agricoltura, la Regione provvede ad organizzare e gestire direttamente gli interventi di cui alla presente legge.

Art. 2.

Gli organismi associativi di cui al precedente articolo debbono possedere i seguenti requisiti:

disporre di capillari strutture operative e tecniche tali da dare sufficienti garanzie sul livello qualitativo dei servizi da fornire;

operare in un'area di intervento territoriale definita in modo da assicurare efficienza dei servizi e contenimento dei costi di esercizio.

Art. 3.

La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente è dichiarata con provvedimento della giunta regionale su istanza degli organismi associativi interessati e previo parere della commissione di cui al successivo art. 4.

Il venire meno dei requisiti di cui all'art. 2 comporta la revoca del provvedimento di cui al precedente comma.

Il provvedimento di revoca è pronunciato previo parere della commissione di cui al successivo art. 4 e deve essere adeguatamente motivato.

Art. 4.

Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, è istituita la commissione consultiva di programmazione degli interventi di difesa fitosanitaria degli olivi, così composta:

a) assessore regionale all'agricoltura o suo delegato, che la presiede;

b) quattro rappresentanti degli olivicoltori designati dalle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; l'associazione maggiormente rappresentativa designa due rappresentanti;

c) quattro rappresentanti designati dalle due associazioni dei produttori olivicoli maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) due rappresentanti designati dalle due associazioni regionali delle cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) un rappresentante dell'istituto sperimentale di olivicoltura - sezione di Spoleto;

f) un rappresentante dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria;

g) quattro funzionari tecnici della Regione particolarmente qualificati nel settore dell'olivicoltura, dei quali due addetti agli osservatori per le malattie delle piante.

Funge da segretario della commissione uno dei funzionari di cui alla lettera g) del presente articolo, designato dall'assessore all'agricoltura.

Art. 5.

Sulla base di documentate richieste presentate da parte degli organismi riconosciuti ai sensi dell'art. 3 o dagli enti di cui al successivo art. 7, la giunta regionale, sentita la commissione di cui al precedente art. 4, adotta un piano di lotta per la tutela dell'olivicoltura dalle malattie dell'olivo di particolare gravità.

Il piano stabilisce tra l'altro le modalità tecniche e fitosanitarie di tutela e dispone la corresponsione di contributi agli organismi associativi di cui al comma precedente fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per:

a) interventi di difesa fitosanitaria;

b) acquisto di idonee attrezzature di difesa;

c) conduzione di campi dimostrativi volti a diffondere razionali interventi di difesa.

Art. 6.

Per gli interventi di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 5, la giunta regionale può concedere anticipazioni sui contributi accordati fino alla percentuale massima del 50 per cento.

Art. 7.

Ove vi siano territori olivati di consistente estensione nei quali non operino gli organismi di cui al precedente art. 3, le comunità montane, i consorzi costituiti ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e l'ente di sviluppo possono presentare le richieste di cui all'art. 5.

Gli interventi di competenza degli enti di cui al comma precedente sono presentati d'intesa con gli olivicoltori interessati.

Art. 8.

Le comunità montane, per l'attuazione del piano di cui all'art. 5, in caso di particolare necessità, possono contribuire alla difesa fitosanitaria dell'olivo con la manodopera di cui dispongono.

Art. 9.

La giunta regionale, su proposta della commissione di cui all'art. 4, può organizzare campi di prova sulla base dei fattori fondamentali della sperimentazione per la messa a punto dei metodi e dei mezzi di lotta.

Art. 10.

La giunta regionale promuove incontri e corsi di aggiornamento per gli operatori del settore anche al fine di diffondere i risultati tecnico-economici conseguiti nei campi prova indicati all'art. 9 della presente legge.

La giunta regionale inoltre può provvedere alla stampa e alla divulgazione di apposite pubblicazioni.

Art. 11.

La giunta regionale è autorizzata ad emanare direttive di attuazione della presente legge.

Art. 12.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per il quadriennio 1979-82, la spesa di lire 1.200.000.000; di cui L. 300.000.000 per l'anno 1979 con imputazione all'esistente stanziamento del cap. 7665.

Agli oneri di cui al precedente comma sarà fatto fronte con la quota spettante alla regione Umbria sui fondi stanziati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, per interventi nel settore delle colture arboree mediterranee.

Con le leggi di approvazione dei relativi bilanci saranno determinate le quote di spesa per gli anni dal 1980 al 1982, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

Le somme non utilizzate in ciascun esercizio saranno reiscritte nel bilancio dell'esercizio successivo per le medesime finalità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 22 agosto 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 19 luglio 1979 (atto n. 1277) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 agosto 1979.

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1979, n. 50.

Contributo annuale alla Sviluppumbria per il finanziamento dell'attività. Disposizioni per i finanziamenti annuali dal 1980 in poi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 29 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Umbria concorre annualmente nella spesa per l'aumento del capitale sociale della Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria e per il finanzia-

mento dei programmi di attività della società stessa, ai sensi delle leggi regionali 26 febbraio 1973, n. 14 e 15 novembre 1973, n. 40.

Art. 2.

E' autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di lire 2.750 milioni per il rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40 e di lire 250 milioni da erogare alla Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria per iniziative per nuovi interventi di promozione e di riequilibrio a sostegno di attività produttive coordinate dalla Sviluppumbria col concorso degli enti locali e delle forze imprenditoriali.

Art. 3.

La spesa di L. 2.750.000.000, di cui al precedente art. 2, sarà imputata al cap. 9500 del bilancio per l'esercizio 1979, denominato «Contributi della Regione per il finanziamento dei programmi di attività della Società per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria».

La spesa di L. 250.000.000 sarà imputata al cap. 9505 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 48 - categ. 3 - tipo 1.1 - settore 25), di nuova istituzione nel bilancio dell'esercizio 1979, denominato: «iniziative per nuovi interventi di promozione e riequilibrio a sostegno di attività produttive coordinate dalla Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria, con il concorso degli enti locali e delle forze imprenditoriali».

All'onere complessivo di lire 3 miliardi sara fatto fronte con quota del fondo globale iscritto al cap. 9700 del bilancio per l'esercizio in corso (elenco n. 4 allegato al bilancio stesso, n. d'ord. 2 e 3).

Al bilancio dell'esercizio 1979 sono, pertanto, apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 9500	2.750.000.000	2.750.000.000
Cap. 9505	250.000.000	250.000.000
Totale	3.000.000.000	3.000.000.000
In diminuzione:		
Cap. 9700	3.000.000.000	2.810.000.000
Cap. 6140	—	190.000.000
Totale	3.000.000.000	3.000.000.000

Art. 4.

Per gli anni dal 1980 in poi l'entità della spesa per gli interventi di cui ai precedenti articoli sarà determinata con legge annuale di bilancio, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale della Regione (3° settore, 1° programma, progetti A/a e B/a).

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 27 agosto 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 23 luglio 1979 (atto n. 1285) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 agosto 1979.

(8072)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. **66**.

Interventi per il trasferimento e il consolidamento di abitati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **44** *del* 3 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione provvede, a tutela della pubblica incolumità, al finanziamento degli interventi per il consolidamento di abitati minacciati da movimenti franosi o da altri fenomeni naturali.

La Regione provvede inoltre al finanziamento dei piani di trasferimento di abitati in corso di attuazione, già approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

Per detti piani si applicano le norme di cui alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni e 23 dicembre 1966, n. 1142.

Art. 2.

I comuni interessati o gli uffici del genio civile regionale segnalano alla giunta regionale gli abitati per i quali si reputano necessari interventi di consolidamento.

La giunta regionale sulla base degli accertamenti esperiti dal dipartimento dei lavori pubblici predispone i programmi annuali di intervento nei limiti dell'importo previsto nel bilancio regionale nell'apposito capitolo.

In ogni singolo programma verrà accantonata una somma non superiore al 10 per cento dell'importo previsto per il finanziamento di lavori urgenti ed imprevisti, per indagini geologiche o studi specialistici ed eventuali revisioni dei prezzi.

Nei suddetti programmi verranno incluse le spese per il completamento dei piani di trasferimento degli abitati già approvati dal Ministero dei lavori pubblici in corso di attuazione.

Art. 3.

I programmi annuali di intervento, vengono predisposti dalla giunta regionale entro il 30 settembre di ciascun anno ed approvati dal consiglio regionale.

L'utilizzo della quota accantonata per lavori urgenti ed imprevisti di cui al precedente art. 2, è disposto dalla giunta regionale che ne darà comunicazione al consiglio regionale.

Art. 4.

Per l'esercizio finanziario 1979 il programma annuale degli interventi verrà predisposto dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Gli interventi per il consolidamento degli abitati ammessi al finanziamento regionale riguardano le opere necessarie per la difesa dai movimenti franosi, o da altri fenomeni geologici, e la difesa dalle corrosioni dei corsi d'acqua.

Sono altresì ammesse a finanziamento le opere per il consolidamento delle strutture di fabbricati privati e il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture, reti tecnologiche ed edifici pubblici danneggiati in conseguenza dei fenomeni sopraindicati.

Nelle zone soggette a consolidamento, ai sensi della presente legge si applicano le norme di cui all'art. 2 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 6.

Gli interventi previsti nei programmi sono eseguiti a cura degli uffici del genio civile regionale competente o possono essere affidati in concessione ai comuni che ne facciano richie-

sta e siano dotati di ufficio tecnico comunale. In tal caso viene riconosciuto all'ente un rimborso per spese tecniche e generali pari al 5 per cento dell'importo dei lavori eseguiti.

Per l'approvazione dei progetti, la gestione dei lavori ed il loro collaudo si applicano le norme vigenti in materia di lavori pubblici di interesse regionale.

Art. 7.

Per gli interventi di cui alla presente legge è stabilito uno stanziamento di L. 1.000.000.000 per l'esercizio 1979.

Per gli esercizi successivi lo stanziamento sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

Alla copertura della spesa per l'esercizio 1979 si provvede mediante prelievo di L. 1.000.000.000 dal cap. 19621976 « Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Trasferimenti abitati ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196219760	L. 1.000.000.000	—
Fondo finale di cassa . .	—	L. 1.000.000.000
	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
In aumento:		
Cap. 045004620. — Consolidamento e trasferimento abitati	L. 1.000.000.000	L. 1,000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 agosto 1979

TOMELLERI

(8246)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1979, n. 24.

Disposizioni integrative della legge regionale 5 settembre 1978, n. 24, riguardante: « Interventi per lo sviluppo delle zone irrigue e l'estendimento della irrigazione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 1° *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 10 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 24, è sostituito dal seguente:

« Per la realizzazione delle opere di cui all'art. 9, comprese tutte le relative attrezzature ed apparecchiature nonchè i lavori sistematori del terreno, è concesso un contributo in conto capitale fino al 70 % della spesa ritenuta ammissibile.

Detto contributo è elevato al 75% per le iniziative riguardanti una pluralità di aziende e limitatamente alle sole opere comuni a più fondi, restando stabilito nella misura del 70% il contributo per le opere riguardanti le singole aziende. La maggiore aliquota del 75% è concessa anche alle cooperative costituite da coltivatori diretti, mezzadri e lavoratori dipendenti ed alle società promosse tra imprese familiari diretto-coltivatrici, qualora sia prevista la gestione in forma associata dell'impianto irriguo.

Qualora le opere interessino una zona di estensione territoriale non inferiore ad Ha 100 l'onere relativo alle opere comuni a più aziende rimane a totale carico della Regione. In questo caso è obbligatorio la costituzione tra gli utenti di un consorzio irriguo ai sensi dell'art. 918 del codice civile o di una cooperativa di servizi, tranne che la gestione dell'impianto venga trasferita o al consorzio di bonifica o alla comunità montana competenti per territorio.

Può essere altresì concesso un contributo in conto capitale, nella misura massima del 50 %, per il ripristino dell'efficienza e l'ammodernamento di tutte le opere di cui all'art. 9.

Il contributo di cui al precedente comma può essere elevato al 70 % se le opere risultino eseguite da almeno quindici anni o siano state realizzate senza sussidi dello Stato o della Regione.

Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dal secondo comma dell'art. 12 per gli impianti collettivi di irrigazione realizzati e gestiti da consorzi di miglioramento fondiario, da consorzi irrigui, da cooperative e da associazioni, comunque costituite, di utenti.

Per l'esecuzione, il ripristino e l'ammodernamento delle opere di cui all'art. 9 possono essere concesse, in aggiunta alle provvidenze contributive di cui ai commi primo, secondo e quinto del presente articolo, le agevolazioni creditizie previste dall'articolo 6 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 20 agosto 1979

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1979, n. 25.

Convenzione tra la regione Molise e le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli per la collaborazione nell'espletamento delle funzioni ex U.M.A.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 1° *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione stipula apposita convenzione con le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative nel Molise al fine di avvalersi della loro collaborazione nell'espletamento delle pratiche inerenti le funzioni trasferite alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Per tale collaborazione la Regione stanzia la somma di lire 20.000.000 che sarà attribuita alle organizzazioni professionali sulla base delle pratiche espletate e con le modalità che verranno stabilite da apposita convenzione, il cui testo sarà predisposto dalla giunta regionale ed approvato con atto deliberativo del consiglio entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979 viene iscritto al titolo I - sezione n. 5 - rubrica n. 12 - settore n. 2 il nuovo cap. 43970 « Oneri per collaborazione da parte delle organizzazioni professionali nell'espletamento delle funzioni ex U.M.A. trasferite alla Regione in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 » con uno stanziamento di compe-

tenza ed una dotazione di cassa di L. 20.000.000 previe analoghe riduzioni da apportarsi a carico del cap. 47300 « Spese per l'erogazione di contributi e per la organizzazione di mercati in occasione di mostre e manifestazioni zootecniche » (leggi regionali 8 novembre 1972, n. 6, art. 7 e 3 agosto 1973, n. 16).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dall'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 20 agosto 1979

d'AIMMO

(7980)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 maggio 1979, n. 13-9/Legisl.

Modificazione del regolamento di esecuzione dell'art. 4, commi terzo, quarto e quinto, della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della regione n.* 47 *del* 18 *settembre* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 4 della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50;
Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1979, n. 2-150/Leg.;
Vista la deliberazione n. 4706 del 25 maggio 1979 ;

Decreta:

Articolo unico.

La misura percentuale del 70 % fissata dall'art. 2 del regolamento di esecuzione dell'art. 4, commi terzo, quarto e quinto, della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50, è elevata, con decorrenza 1° luglio 1979, alla misura percentuale del 90 %.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 30 maggio 1979

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1979
Registro n. 27, *foglio n.* 77

(8358)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 luglio 1979, n. 14-10/Legisl.

Parziale modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 28 agosto 1978, n. 33, che istituisce il corso allievi sottufficiali per l'avanzamento delle guardie e guardie scelte del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali al grado di vicebrigadiere.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *dell'*11 *settembre* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 28 agosto 1978, n. 33, che istituisce il corso allievi sottufficiali per l'avanzamento delle guardie e guardie scelte del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali al grado di vicebrigadiere;
Visto in particolare l'art. 7 della legge provinciale 28 agosto 1978, n. 33;
Visto il regolamento di esecuzione della legge provinciale 28 agosto 1978, n. 33, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale di Trento 25 settembre 1978, n. 31-142/Legisl.;
Vista la legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5121 di data 6 luglio 1979;

Decreta:

Articolo unico

Al regolamento di esecuzione della legge provinciale 28 agosto 1978, n. 33, che istituisce il corso allievi sottufficiali per l'avanzamento delle guardie e guardie scelte del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali al grado di vicebrigadiere, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1: Il primo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Il corso previsto dalla legge provinciale 28 agosto 1978, n. 33, ha la durata di 240 ore di lezioni teoriche, che potranno essere integrate da esercitazioni a carattere tecnico e pratico e da itinerari didattici ».

Art. 3: l'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti del corso, le esercitazioni a carattere tecnico e pratico, nonchè l'organizzazione degli itinerari didattici saranno affidati ad esperti nelle materie di cui all'art. 2 ».

Art. 5: l'art. 5 è sostituito dal seguente:

« Successivamente alla data di adozione del provvedimento di dichiarazione degli allievi sottufficiali vincitori del concorso di cui all'art. 2 della legge provinciale 28 agosto 1978, n. 33, la giunta provinciale indice il corso allievi sottufficiali, ne fissa la sede e la data di inizio ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 9 luglio 1979

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1979
Registro n. 27, *foglio n.* 42

(8078)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792820)